



Anno Prop. : 2014  
Num. Prop. : 1979

## **Determinazione n. 1788 del 07/10/2014**

**OGGETTO:** COMUNE DI GABICCE MARE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE ALLE NTA DEL PIANO DEL PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO RELATIVAMENTE AD UNA PORZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO DI GABICCE MONTE, INDIVIDUATO COME EX COMPARTO 15 DAL PREVIGENTE PPCS DEL PRG.

### **IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA 12.4**

#### **DELEGATO AL COORDINAMENTO DEL SERVIZIO 12**

URBANISTICA- PIANIFICAZIONE TERRITORIALE – VIA – VAS – AREE PROTETTE

**BARTOLI MAURIZIO**

**Visto** il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS);

**Visti** il D.Lgs. 4/2008 e il D.Lgs. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

**Vista** la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

**Vista** la D.G.R. n.1813 del 21/12/2010, con la quale è stato approvato l'aggiornamento delle linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica, precedentemente approvate con D.G.R. 1400/08;

**Vista** la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

**Vista** la domanda presentata dal Comune di Gabicce Mare in qualità di autorità procedente, acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 22504 del 03/04/2014, per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., riguardante una variante al vigente

Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo finalizzata a consentire anche l'uso residenziale, insieme a quello commerciale attualmente vigente, all'interno di uno specifico immobile ubicato nel centro storico di Gabicce Monte, individuato come ex comparto n.15 dal previgente P.P.C.S. del PRG Comunale;

**Vista** la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., così come integrata dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

**Vista** la documentazione trasmessa con la domanda di verifica di assoggettabilità, comprensiva del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tutta conservata agli atti e depositata presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino;

**Visti** i pareri espressi dagli SCA;

**Preso Atto** che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche, coinvolta nel procedimento in oggetto in qualità di SCA, non ha rilasciato il proprio contributo.

**Visto e condiviso** il parere istruttorio, prot. 61807 del 06/10/2014, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio e, del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

“...omissis...”

## “1. PREMESSA

### 1.1 Ambito di applicazione:

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica ai piani ed ai programmi, nonché alle loro modifiche, che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. In particolare, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., la Valutazione Ambientale Strategica si applica per tutti i Piani ed i Programmi:

- α) “che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto”;*
- β) “per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si*

*ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni”.*

Il comma 3 del richiamato art. 6 stabilisce inoltre che per i suddetti piani e programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale o che sono sottoposti a modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 (Verifica di assoggettabilità), tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.

Riguardo ai contenuti del suddetto comma 3 dell'art. 6 le linee guida regionali per la VAS hanno precisato cosa si intenda con le definizioni “piccole aree a livello locale” e “modifiche minori” stabilendo che “i piani o programmi che riguardano solo una porzione del territorio comunale o le modifiche parziali di piani o programmi comunali si possono considerare riferite a “piccole aree a livello locale” e pertanto potrà essere attivata per queste la procedura di screening di VAS anche qualora contengano opere o progetti sottoposti alle procedure di valutazione di impatto ambientale o interessino aree della Rete Natura 2000”. (paragrafo 1.3, punto 2 della D.R.G. 1813 del 21/12/2010).

Per ultimo, il comma 3-bis dell'art. 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. stabilisce che tutti i piani e i programmi diversi da quelli suddetti, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, sono anche essi da sottoporre a preventiva verifica di assoggettabilità da parte dell'autorità competente, secondo le disposizioni dell'articolo 12.

La variante in esame, dunque, rientra fra i casi da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

### **1.2 Competenze:**

In base alla L.R. 6/07, art. 19, l'autorità competente per la VAS della variante in oggetto è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dallo scrivente Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree Protette*.

### **1.3 Avvio del procedimento:**

Con nota prot. 5136 del 31/03/2014, recante timbro di posta in arrivo in data 31/03/2014, acquisita mediante pec agli atti con prot. 22504 del 03/04/2014, il Comune di Gabicce Mare, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta per l'avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., riguardante una variante al vigente Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo finalizzata a consentire anche l'uso residenziale, insieme a quello commerciale attualmente vigente, all'interno di uno specifico immobile ubicato nel centro storico di Gabicce Monte, individuato come ex comparto n.15 dal previgente Piano Particolareggiato del Centro Storico del PRG Comunale.

La documentazione trasmessa con l'istanza è la seguente:

1. Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS;
2. Scheda di Sintesi.

Con la suddetta istanza, inoltre, l'autorità procedente ha proposto l'elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 24233/14 del 09/04/2014, ha comunicato l'avvio del procedimento e, integrando quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. *Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio*;
2. Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
3. Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

Questa Amm.ne Provinciale in data 11/04/2014, con nota prot. 24701 del 10/04/2014, ha provveduto mediante pec a trasmettere agli SCA la documentazione ricevuta dall'autorità precedente, ai fini dell'acquisizione dei pareri di competenza per la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS e di Valutazione di Incidenza.

## **2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)**

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA qui di seguito riportati:

1. **Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio**, con nota prot. 53243 del 26/08/2014, ha espresso il seguente parere:

**"Omissis ...si rappresenta quanto segue.**

### **Premesso**

- *che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell'Autorità Competente, in collaborazione con l'Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l'attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;*
- *che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.*

**Valutato** il contenuto del Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Vas e della relativa Scheda di sintesi a firma dell'arch. Michele Bonini, Responsabile dell'Ufficio Urbanistica del Comune di Gabicce Mare, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.

**Preso atto** dalla documentazione trasmessa che

- *La modifica proposta prevede per la parte del tessuto edilizio di Gabicce Monte, individuata come ex comparto 15 dal precedente P.P.C.S, di confermare la possibilità di usi commerciale, consentendo anche l'uso residenziale, oltretutto sempre compatibile con gli usi urbani.*
- *La variante in argomento pur modificando le NTA del Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo, non interferisce con le sue invarianti paesistico ambientali e pertanto può essere approvata con le procedure di cui alla LR 34/92 previo parere vincolante dell'Ente Parco.*

**Considerato che, in base alla documentazione trasmessa, non emergono sulla zona d'interesse particolari pericolosità di ordine idrogeologico e/o idraulico, si può ritenere che la variante per gli aspetti di competenza non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.**

**Resta ferma la possibilità, nell'ambito della procedura finalizzata al rilascio del parere di compatibilità sulla variante in oggetto, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01 e con riguardo alle**

**disposizioni della L.R. 22/2011, di imporre prescrizioni e/o limitazioni per l'attuazione della previsione urbanistica proposta."**

2. **Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo**, con nota prot. 566 del 29/09/2014, acquisita agli atti di questa A.P. con prot. n. 61409 del 03/10/2014, ha espresso il seguente parere:

*" Omissis....., facendo seguito alla vostra nota trasmessa con prot. 24701 del 11.04.2014, esaminato il Rapporto Preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, per quanto di competenza, questo Ente non ravvisa effetti significativi sull'ambiente dovuti all'applicazione della variante in oggetto.*

***Pertanto si ritiene che la proposta di variante debba essere esclusa dalla procedura di VAS.***

*In merito alla proposta di variante, si ritiene tuttavia di evidenziare alcune considerazioni di carattere generale, ovvero il cambio di destinazione d'uso da commerciale a residenziale: è parere di questo Ente che vi sia un elemento di rischio insito alla variante determinato dal fatto che tale modalità di intervento potrebbe divenire una prassi diffusa all'interno del Parco, per altri casi simili, dando adito ad altre richieste singole (alcune già formalizzate) per trasformare attività di pubblici esercizi in residenza, con effetti significativi sulla vitalità sociale, turistica ed economica del Parco stesso.*

*Si evidenzia infine che trattandosi di variante al Piano del Parco, oltre alla richiesta di Parere vincolante ai sensi dell'art. 1 delle NTA dovrà essere attivata anche la procedura della valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR 357/97 sull'intervento di variante."*

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 12 *Urbanistica - Pianificazione Territoriale - V.I.A. - V.A.S. - Aree protette* della Provincia di Pesaro e Urbino.

**La Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche**, coinvolta nel procedimento in oggetto in qualità di SCA, non ha rilasciato il proprio contributo.

### **3. DESCRIZIONE TECNICA DELLA VARIANTE**

L'area oggetto di variante riguarda un isolato posto ai limiti del centro storico di Gabicce Monte, delimitato su tre lati da Via dell'Orizzonte, Via Panoramica e Via Filiberto, in una zona completamente edificata ed urbanizzata, caratterizzato da fabbricati plurifamiliari su più piani, di costruzione relativamente recente (anni '60÷'70) a carattere quasi completamente residenziale con alcune modeste attività commerciali al piano terra, ormai chiuse da alcuni anni.

L'area ricade all'interno del Parco Naturale del Monte San Bartolo e per tale motivo è regolata dal Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo, approvato con D.G.R. Marche n. 152/2010, che, per gli effetti della delibera di Consiglio Direttivo dell'Ente Parco n. 5 del 11/02/2008, prevale sui Piani Regolatori Generali dei Comuni interessati (Pesaro e Gabicce Mare).

Il Piano del Parco identifica l'area oggetto di variante come zona omogenea "DA", disciplinata dall'**art. 124, comma 3, delle N.T.A.** che si cita testualmente: *"Nel centro storico di Gabicce Monte, in attesa dell'approvazione del Piano Particolareggiato che dovrà essere redatto e che potrà prevedere anche incrementi volumetrici nel rispetto della densità fondiaria massima prescritta dal D.M. 02 aprile 1968 n. 1444, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione vincolata nel rispetto delle destinazioni d'uso (elaborato B1) indicate dal P.P.C.S. vigente,*

ovvero della destinazione di fatto purché legittima e non in contrasto con le destinazioni d'uso ammesse al successivo comma 5, e previa rinuncia al maggior valore. E' obbligatorio per tutti gli edifici ricompresi all'interno della perimetrazione, rispettare le modalità operative e di intervento, indicate per gli edifici in muratura, di cui al Capo III delle Norme".

**L'art. 1, comma 5, delle N.T.A.** recita: "Il Piano è sovraordinato ai piani urbanistici di qualsiasi livello sia generali che attuativi; in particolare le previsioni del Piano sostituiscono quelle degli strumenti urbanistici generali comunali. Successivamente all'approvazione del Piano le varianti agli elaborati e alle N.T.A. che non interferiscono con le invarianti paesistico ambientali di cui alle tavole c.1, c.2, c.3, c.4, sono approvati con le procedure di cui alla LR 34/92, oppure in conformità alle altre modalità previste dalla legislazione vigente, previo parere vincolante dell'Ente Parco da rilasciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, decorso inutilmente il quale si intende espresso favorevolmente. Gli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni individuate dal Piano sono approvati dai Comuni interessati con le procedure di cui alla LR 34/92, oppure in conformità alle altre modalità previste dalla legislazione vigente, previo parere vincolante dell'Ente Parco da rilasciarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione, decorso inutilmente il quale si intende espresso favorevolmente. Il Piano è immediatamente vincolante nei confronti dei soggetti pubblici e privati".

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Gabicce Monte, approvato con atto C.C. n.125 del 31/10/1995 e richiamato nel suddetto art. 124 come P.P.C.S., individuava l'area in argomento come "Comparto 15" prevedendo per ogni manufatto incluso in tale ambito le specifiche categorie d'intervento nonché la destinazioni d'uso. In particolare la Tav. A1 del P.P.C.S. (Analisi dello stato di fatto), individua gli usi esistenti al piano terra, ovvero: sulle 13 unità immobiliari complessive individuate nel Comparto 15, due di esse sono attività commerciali e produttive (C), tre sono servizi ed attrezzature alla residenza (Rs) mentre le restanti otto sono residenza (R). Ai piani superiori tutte le unità sono ad uso residenziale.

La Tav. B1 di progetto (Modalità d'attuazione, Destinazioni d'uso e Categoria d'intervento), richiamata nelle NTA del Piano del Parco, conferma le attuali destinazioni d'uso, ad eccezione esclusivamente del piano terra di uno dei quattro manufatti rispetto al quale è consentita la trasformazione dell'attuale spazio Rs in C1, ovvero piccole e medie attività commerciali.

Ai fini della proposta di variante sono stati evidenziati i seguenti aspetti caratterizzanti l'area in questione:

- l'isolato corrispondente all'ex-Comparto 15 del P.P.C.S., per quanto incluso nell'ambito di Gabicce Monte, è esterno e marginale alla perimetrazione del nucleo storico;
- l'area è caratterizzata da una edilizia recente (in parte di tipo economica-popolare) senza nessuna caratteristica storica e testimoniale e di scarso valore architettonico;
- l'attuale situazione edilizia ha comportato la chiusura delle attività commerciali ormai non più redditizie, sia nell'intero periodo dell'anno, sia in quello estivo dove il flusso turistico si concentra esclusivamente all'interno del borgo prospettante su Piazza Valbruna.

Ciò ha determinato in questi anni, ancor prima dell'entrata in vigore del Piano del Parco, istanze da parte di alcuni residenti che hanno rilevato la necessità di poter consentire, in alternativa alle attività commerciali dislocate ai piani terra, la destinazione residenziale e turistico-residenziale, permettendo l'utilizzo degli immobili ed incentivando la manutenzione costante dei manufatti con conseguente riqualificazione dell'immagine urbana e del tessuto edilizio insediativo.

L'attuale normativa dell'art. 124 del Piano del Parco non consente la modifica di destinazione d'uso dei locali al piano terra da commerciale a residenziale, in quanto le destinazioni compatibili sono unicamente quelle esistenti e legittime o, in alternativa, quelle previste originariamente dal P.P.C.S. di Gabicce Monte; nei casi in esame la destinazione commerciale coincide tra quella esistente e quella di progetto e pertanto rende impossibile un uso diverso da quello esistente e previsto.

La variante si propone esclusivamente per la parte del tessuto edilizio di Gabicce Monte individuata come ex comparto 15 dal previgente P.P.C.S. di confermare la possibilità di usi commerciale, consentendo anche l'uso residenziale, oltretutto sempre compatibile con gli usi urbani, ciò a favorire la possibilità di utilizzo dei beni, sfitti da diversi anni.

Rimangono invariate le possibilità definite dalla normativa vigente per quanto riguarda gli usi sull'intera parte restante del tessuto edilizio di Gabicce Monte, in particolare per le attività commerciali ed i pubblici esercizi al fine di dare il massimo risalto della vocazione turistica della città, nonché maggiore qualità dei servizi al tessuto insediativo e sociale esistente.

La variante in argomento pur modificando le NTA del Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo non interferisce con le sue invarianti paesistico ambientali e pertanto può essere approvata con le procedure di cui alla LR 34/92, previo parere vincolante dell'Ente Parco.

#### **Vincoli e tutele ambientali presenti nell'area di variante:**

- SIC - Siti di Interesse Comunitario (D.G.R. n. 1701 01/08/2000);
- ZPS - Zone di Protezione Speciale (D.G.R. n. 1709 30/06/1997);
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 136 - D. Lgs. 42/2004;
- Vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142 (*Aree tutelate per legge*) - D. Lgs. 42/2004;
- Tutela delle bellezze naturali: Colle San Bartolo (D.M. 31/07/1985).

L'area risulta esente dagli ambiti di tutela del PPAR ai sensi dell'art. 60 dello stesso PPAR, in quanto trattasi di area urbanizzata e completamente edificata.

#### **4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI**

Valutato il contenuto del rapporto preliminare presentato per la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.; considerata l'entità della variante che interviene su una zona già costruita e completamente urbanizzata, localizzata in una zona periferica del centro storico di Gabicce Monte, a carattere prevalentemente residenziale; vista la tipologia dell'edificio oggetto di variante, privo di particolari caratteristiche architettoniche di pregio; considerate le limitate dimensioni delle unità immobiliari per le quali si prevede la possibilità di insediare anche destinazioni d'uso residenziali e turistiche insieme a quelle commerciali attualmente consentite; visti i pareri pervenuti dagli SCA coinvolti, riportati al precedente paragrafo 2); è possibile ritenere che non vi siano effetti significativi derivanti dall'attuazione della variante in esame tali da determinare l'assoggettamento della stessa alla procedura di VAS.

#### **5. CONCLUSIONI**

Per quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.**

**Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad esso con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.**

**Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.**

...omissis..”

**Visto** l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

**Visto** l'art. 6 della legge n. 241/90;

**Visto** il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare:

- l'articolo 107 concernente le funzioni e le responsabilità dei Dirigenti;
- l'articolo 147 bis in ordine al controllo preventivo di regolarità amministrativa;

**Visto** l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica di cui all'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 267/2000, come introdotto dall'art. 3 comma 1 del Decreto Legge 10.10.2012, n. 174.

## **D E T E R M I N A**

**1) Di escludere**, ai sensi dell'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante alle NTA del Piano del Parco Naturale del Monte San Bartolo relativamente ad una porzione del tessuto edilizio del centro storico di Gabicce Monte, individuato come ex comparto 15 dal previgente PPCS del PRG Comunale, dalla procedura di VAS prevista agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto.

**2) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:**

- a. Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati al paragrafo 2) del parere prot. 61807 del 06/10/2014 sopra riportato, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
- b. Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.

**3) Di trasmettere** la presente determinazione al Comune di GABICCE MARE e, per opportuna conoscenza, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:

- Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 11 - P.O. Assetto e tutela idraulica ed idrogeologica negli strumenti di trasformazione del territorio;
- Ente Parco Naturale del Monte San Bartolo;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Marche.

- 4) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web di questa Amministrazione Provinciale, come previsto dall'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla D.G.R. n.1813/2010.
- 5) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- 6) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.
- 7) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.
- 8) Di rappresentare, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, che avverso il presente atto è possibile, ai sensi dell'art. 29 del Codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/2010, proporre, innanzi al TAR Marche, nel termine di decadenza di sessanta giorni, azione di annullamento per violazione di legge, incompetenza ed eccesso di potere; contro il medesimo atto è ammessa altresì, entro centoventi giorni, la presentazione del ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971.

MDF/mg

1421VAS\14vas\14GA10104.doc

**Il Responsabile della PO 12.4**  
**BARTOLI MAURIZIO**  
(Sottoscritto con firma digitale)

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**OGGETTO: COMUNE DI GABICCE MARE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS - ART. 12 D.LGS. 152/2006 S.M.I. - VARIANTE ALLE NTA DEL PIANO DEL PARCO NATURALE DEL MONTE SAN BARTOLO RELATIVAMENTE AD UNA PORZIONE DEL TESSUTO EDILIZIO DEL CENTRO STORICO DI GABICCE MONTE, INDIVIDUATO COME EX COMPARTO 15 DAL PREVIGENTE PPCS DEL PRG.**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE: 1979 / 2014**

---

---

Ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di determinazione, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

Pesaro, li 06/10/2014

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 12.4

**BARTOLI MAURIZIO**

*(Sottoscritto con firma elettronica)*

---

Dichiarazione da sottoscrivere in caso di rilascio di copia cartacea

*Il sottoscritto.....in qualità di. funzionario/P.O./Dirigente della Provincia di Pesaro e Urbino ATTESTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del D.Lgs. 82/2005, che la presente copia cartacea è conforme all'originale della determinazione n..... del .....firmata digitalmente comprensiva di n..... allegati, e consta di n.....pagine complessive, documenti tutti conservati presso questo Ente ai sensi di legge. Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge*

Pesaro, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

TIMBRO

Firma \_\_\_\_\_

--

---

---